

(Legato con 1380 / 39  
1457)

Depositato il 15 luglio

N. 1938

Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

Ricorso

di Pier Luigi Spennazzali odontoiatra

Restituiti i documenti personalmente  
allo Spennazzali la sera del 1° febbraio 1940.

Hgg dato

Biella (Vercelli) Via Mazzini, 9

Biella li 3 luglio 1939 XVII°

Ecc.mo

MINISTERO DELL' INTERNO  
Direzione Generale della Sanità Pubblica  
Segreteria Commissione Centrale

R O M A  
\*\*\*\*\*

Il sottoscritto PIER LUIGI SPERNAZZATI fu Enrico, residente in Biella, via  
aMazzini n. 9, a cotesta Spett/ Commissione Centrale

E S P O N E

Con suo ricorso del dicembre 1937, costì depositato il 30 stesso mese il  
richiedente si rivolgeva a codesta spettabile Commissione impugnando il de=  
liberato della Commissione Provinciale di Vercelli che gli negava l'iscri=  
zione all'albo aggiunto dei medici per la provincia di Vercelli, quale denti=  
sta abilitato, allegando al ricorso stesso i prescritti documenti.-

Con suadelibera del 19 dicembre 1938 coteste spettabile Commissione riget=  
tava il ricorso dell'esponente.-

Necessitando ora al sottoscritto di riavere in suo possesso il fascicolo  
dei documenti presentati, in un al ricorso

C H I E D E

Piaccia a cotesta Spettabile Commissione autorizzare la restituzione al  
sottoscritto dei documenti di cui sopra, documenti che potranno essere  
restituiti direttamente a S.E. Prof. Avv. Ivano Bonomi di Roma, chene curerà  
il recapito al ricorrente, con facoltà allo stesso di firmare per ricevuta  
dando ampio scarico, in tal modo, a cotesta Segreteria.-

Fiducioso di un benevolo accoglimento della presente anticipatamente  
ringrazia.

Romanamente

Pier Luigi Spernazzati  
via Mazzini n. 9 - Biella ( Vercelli)

*Pier Luigi Spernazzati*



Ricorso alle Sezioni Unite  
della R. Corte di Cassazione

di  
Speranzati Pier Luigi residente  
in Biella, domiciliato elettiva-  
mente presso il suo avvocato  
G. G. Ivano Borroni, Piazza della  
Libertà 4 Roma

contro

Il Sindacato Provinciale Fascista dei  
Medici di Vercelli.

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale  
per gli esercenti le professioni <sup>centrali</sup> sani-  
tarie pubblicata col n. 99 il 25  
maggio 1939 XVII e notificata il  
giorno 17 giugno 1939.

Fatto

Il sig. Spermazzati Pier Luigi, essendo  
stato abilitato all'esercizio della  
odontoiatria in virtù del D. L. 22  
agosto 1915 N. 1311, ~~ed~~ e cioè avendo  
esercitato ~~in~~ ~~modo~~ ~~notorio~~ l'odon-  
toiatria in base ad un diploma  
conseguito all'estero così come prescrive  
il citato decreto-legge emanato  
durante la guerra, fece istanza  
al Sindacato ~~Medico~~ Provinciale  
Fascista dei Medici della provincia  
nella quale esercita, e cioè al  
Sindacato Medico di Terzoli per  
essere iscritto nell'albo aggiunto  
dei dentisti abilitati, sostenendo  
che egli ne aveva diritto per la  
recente interpretazione ~~data~~ data  
dalla Corte di Cassazione, sede  
perale - all'art. 367 lettera a  
del nuovo Testo Unico delle

" L'interessato, il prefetto o il  
" procuratore del Re possono proporre  
" ricorso avverso le decisioni della  
" Commissione Centrale alle Sezioni  
" Unite della Corte di Cassazione,  
" entro 30 giorni dalla notifica-  
" zione per incompetenza o eccesso  
" di potere. »

### Dritto

La Commissione, nell'impugnata  
decisione, osserva che per l'iscr-  
zione ~~era~~ nell'albo, e quindi  
per il legale esercizio della  
odontoiatria, occorre:

1°. ~~Essa~~ laurea in medicina e  
chirurgia, prescritta dall'art. 5  
del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184; e  
questo non può pretendersi  
nel nostro caso;

2° oppure una legale abilitazione  
in virtù di disposizioni ante-  
riori al decreto - legge 16 ottobre  
1924 ~~con~~ n. 1255, concernente  
l'esercizio dell'odontoiatria  
e protesi dentaria, così come  
è detto nell'art. 367 lettera a  
del nuovo Testo Unico delle  
leggi sanitarie approvato con  
R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Questa seconda prescrizione  
di legge è quella che ~~prevede~~ ~~che~~  
materia ~~che~~ ~~contiene~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~la~~  
Le Leggi Unite dovranno ~~decidere~~  
giudicare.

Invero ~~la~~ l'articolo 367 del Testo  
Unico si riferisce a disposizioni  
concernenti l'odontoiatria ante-  
riori al decreto - legge del 16 ottobre  
1924. È dunque, necessario elencare

autorizzati a continuare il loro esercizio. L'autorizzazione sarebbe stata concessa con decreto del Ministro dell'Interno, previa parere di una Commissione speciale.

3<sup>o</sup> - ~~Legge~~ R. D. L. 16 ottobre 1924  
N. 1755 che ribadiva essere la laurea ~~non~~ in medicina e chirurgia requisito necessario per l'esercizio dell'odontoiatria, pur facendo salvi i diritti acquistati dagli abilitati a tale esercizio da disposizioni anteriori a quella data, cioè al 16 ottobre 1924.

Ora l'attuale ci correte ~~ha~~ <sup>e</sup> ~~è~~ <sup>in</sup> possesso dell'autorizzazione di cui ~~allora~~ <sup>in</sup> al primo numero (cioè di quella concessa con le disposizioni del 1915); non è invece in

possesso dell'autorizzazione di cui  
al numero due (e cioè di quella  
concessa con le disposizioni del 1923).

La Commissione Centrale, con  
la decisione impugnata, asserisce  
che è valida agli effetti ~~della~~  
dell'esercizio professionale, la autorità  
giurisdizionale prevista dalla legge  
del 1923 (che essa chiama definiti-  
tiva) e non già l'autorizzazione  
~~prevista~~ consentita dalla legge  
del 1915.

~~Posto~~ occorre dunque, esami-  
nare se la disposizione dell'art. 267  
del Costo Unico voglia significare  
(come ha giudicato la  
Corte di Cassazione con la sua  
sentenza, su sede penale, del 10  
novembre 1936 <sup>N. 675</sup> nel caso di  
Luigi Bernabè) che restasse

autorigistrati i dentisti che ~~che~~ <sup>9</sup> siano stati  
~~abilitati~~ legalmente abilitati da ~~la~~  
disposizioni anteriori al 1924 e  
opra tanto gli abilitati del 1915  
quanto quelli del 1923 ~~per~~  
caso l'abilitato ai sensi ~~del~~  
legge del 1915 ~~di~~ <sup>quale</sup> ~~del~~ <sup>che</sup>  
all'iscrizione nell'albo ~~di~~ <sup>di</sup> ~~diritto~~

~~Questa questione ha formato oggetto~~  
oppure come  
sostiene la Commissione, i soli  
abilitati in virtù della legge del  
1923.

La questione è stata posta a  
ta con ~~il ricorso~~  
la decisione e il relativo ricorso nel  
caso Ariano, che è <sup>espressamente</sup> ~~ricorrevole~~ nella  
sentenza impugnata. In quel  
ricorso, che è davanti alle Sezioni  
Sezioni Unite, ~~si sostiene~~  
si difende il giudizio dato dalla Corte

Inoltre in quel ricorso - ~~nel quale~~  
~~portarono il loro attempto esecuto~~  
le Ecc. m. Legioni Unite - si ricorda  
~~che~~ come la Corte di Cassazione  
sia giunta ~~alla~~ <sup>ad una</sup> conclusione  
a quella dienna della Commissione <sup>contraria</sup>  
Centrale, ~~examinando~~ mediante  
un'indagine condotta <sup>secondo</sup>  
<sup>in conformità</sup> ~~alle norme~~ <sup>rigorosamente</sup> dettate dalle leggi!

~~Si attende pertanto che~~

Risolto il punto di diritto  
che è ampiamente prospettato  
e discusso nella decisione Ariano  
e nel ricorso che, contro tale  
decisione, l'Ariano ha presentato  
a coteste Ecc. m. Legioni Unite, ~~la~~  
~~convenienza~~ si potrà agevolmente  
~~risolvere~~ anche il presente  
giudicare  
ricorso.

12

Non vi è dubbio che qualora le  
Sezioni Unite confermino l'inter-  
pretazione che dell'art. 367 del  
Costo Unico Sanitario ha dato la  
Corte di Cassazione, Terza Sezione Reale,  
la decisione qui impugnata,  
deba essere cassata.

~~Chessa~~ conseguenza di ciò deve  
~~essere~~ essere l'ordine di iscrizione  
nell'Albo aggiuntivo dei dentisti  
abilitati <sup>per la provincia di Vercelli</sup> del ricorrente Ghermas-  
gati, essendo questi in possesso  
della abilitazione consentita dalla  
disposizione dell'agosto 1915, che  
se ~~per giungere a questo~~ ~~per questo punto~~ ~~de~~ ~~Se~~ ~~in~~ ~~Sezioni~~  
Unite ~~non si ritenessero ancora~~ ~~non fossero~~ ~~abbastanza~~  
illuminata dalle ~~parole~~ ~~della~~ ~~decisione~~  
impugnata - la quale non è  
chiara ed esplicita su questo  
punto - esse potranno

dopo cassata la decisione N. 99  
 della Commissione Centrale, rinviare  
 a quest'ultima - che ha il  
 preciso carattere di una magi-  
 stratura di appello - il riesame  
 degli elementi di fatto per  
 la iscrizione nell'albo ~~definitiva~~  
 in conformità ~~all'art. 567~~ a quella che sarà  
 la definitiva ~~interpretazione~~  
 dell'art. 567 del testo unico Sanitario.

~~Per tanto si chiede~~

Per tanto si chiede ~~l'annullamento~~  
 l'annullamento della decisione impugnata,  
 con tutte le conseguenze di legge.

Roma, 10 luglio 1939 XVII

~~L. Spadaro~~ Spazio in bianco

Si allega al presente ricorso la  
 bolletta del deposito di lire sei cento  
 versate all'Ufficio del Registro - Atti

giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia)  
il giorno 10. luglio 1939 e pertanto il  
A.....

### Mandato Speciale

Io sottoscritto Pier Luigi Speranzati  
residente in Biella (Vercelli) nominato  
a mio procuratore speciale l'avv. G. G.  
Ivano Bonomi perche mi rappresenti  
e mi assista avanti la Sacra Corte di  
Cassazione (S. U. V. U.) per ottenere l'annul-  
lamento della decisione n. 99 della Comun-  
sione Centrale per le professioni sanitarie  
pubblicata il 25 maggio 1939 e ratificata  
il 17 giugno stesso anno conferendogli  
tutti i poteri inerenti al mandato delega-  
ndo domicilio in Roma presso il  
avvocato G. G. ~~Bonomi~~ Ivano Bonomi in  
Papa della Libertà 4.  
Roma, 11 luglio 1939 XVII

Si certifica autografa la firma del  
ricorrente Pier Luigi Speranzati.

Roma, 10 luglio 39

Egregio Gernagato,

Le mando due copie  
in bollo del ricorso ~~che~~ che io pre-  
senterò alla Corte di Cassazione.  
Favorevole di firmarla nel punto  
dove è una crocetta segnata a  
lapis.

Poi Ella dovrebbe avere la cortesia  
di <sup>consegnare o far consegnare</sup> ~~mandare~~ le due copie all'uffi-  
ciale giudiziario presso il Tribunale  
di Vercelli perche notificata  
il ricorso al Sindacato Medico  
di Vercelli all'indirizzo che  
Ella certo potrà ~~trovare~~  
provare ~~provare~~ agevolmente

L'ufficiale giudiziario scriverà  
in calce alle due copie la  
relazione di notifica che  
le mando qui archiva. Ella  
poi deve far ritirare la

copia dove è scritto originale  
e mandarmela subito a Roma  
per raccomandata.

In un paio di giorni Ella  
può ottenere la notifica  
in modo da spedirmi qui  
l'originale non più tardi del  
16. Vorrei poter presentare  
il ricorso entro il 17 luglio  
cioè entro i 30 giorni, sebbene  
il termine si riferisca, per  
interpretazione costante, alla  
notifica del ricorso.

A Verelli qualunque persona  
può rivolgersi all'ufficiale  
giudiziario. Non occorre un ~~legge~~  
legale. La spesa si aggirerà  
~~sopra~~ intorno ad una decina  
di lire.

Le invio anche una copia  
semplice del ricorso per uso  
solo personale.

Cui migliori saluti.

Relazione di notifica in  
velino

Oggi . . . . . luglio . . . . . ad istanza  
del sig. Pier Luigi Guernazzati domiciliato  
elettivamente in Parma, Piazza Libertà n. 4  
presso S. G. l'Avv. Ivarone Bonomi  
io sottoscritto . . . . . Ufficiale Giudiziario  
adetto al Tribunale di Verelli: ho  
notificato copia del presente ricorso  
alle Sezioni Unite della Corte di Appa-  
zione, con ~~allegato~~ <sup>indicazione</sup> della bolletta  
di deposito di lire sei-cento versate  
all'Ufficio del Registro di Parma, al  
Sindacato Provinciale Fascista dei Medici  
di Verelli; ~~residente in via . . . . .~~  
copia di quanto sopra e di questo  
mio atto di notifica, ho ~~con~~ notificato  
alla sede del <sup>predetto</sup> Sindacato Provinciale Fascista  
dei Medici di Verelli posta in ~~via~~  
~~quadrato indiano~~ ~~e~~ ~~nelle~~ ~~mani~~ di  
Carlo Alberto consegnandola  
nelle mani di Davagnoli Maria.

Spregio sig. Gernagati,

Ho ricevuto  
oggi il suo espresso con  
l'originale ~~del~~ <sup>decisione</sup> della  
Commissione, ~~il~~ con ~~l'originale~~  
~~del~~ il mandato a riti-  
rare, i documenti, e con  
un assegno N. 0650 della  
Banca Commerciale succursale  
di Biella per lire diecimila.

Le affretto a darlo atto  
di tutto questo con l'ap-  
propriazione che ~~non~~ provvederò  
subito a stendere il ricorso  
che occorrerà poi notificare  
al Sindacato Medico di Verelli.

Con ossequi

Roma, 5 luglio '39

Biella 12 luglio 1939 XVII°

A S. E.

Dott. Prof. IVANOE BONOMI

R O M A  
&&&&&

Eccellenza

Ho regolarmente ricevuto le due copie del Ricorso alle Sezioni Riunite della Cassazione che ho firmato in calce.

Giusto Vostro suggerimento ho oggi stesso fatto notificare dall'Ufficiale Giudiziario di Vercelli il ricorso al Sindacato Medico della Provincia.-

Vi restituisco la copia originale del ricorso portante la relata dell'avvenuta notifica.-

Per quanto profano in questioni di diritto, ho molto apprezzato le ragioni da Voi magistralmente esposte e voglio sperare che la Vostra pregiata opera sia coronata dal pieno successo.-

A suo tempo vi farò tenere la procura speciale.

Con profondo ossequio

Vostro Dev.mo

*Piero Luigi Penasat*

*rispostato il  
17-7-39  
che non mandò  
per carta*

Regio Commissariato di P.S.

BIELLA

N° 2520 / II

Biella 11 agosto 1939 XVII°

OGGETTO: Denuncia a carico di

SERNAZZATI PIER LUIGI fu Enrico e fu Giovanna Sartorelli nato a Reggio Emilia il 29/5/1891 domiciliato a Biella, via Mazzini n. 9

per

i reati di cui agli art. 476-482-489-640 C.P.

---

Ill.mo Sig. Procuratore del Re di Biella

per conoscenza

Ill.mo Sig. Questore di Varese

---

Il controscritto Sernazzati Pier Luigi da tempo esercita a Biella la professione di odontoiatra con abilitazione rilasciata nell'ex Regno del Montenegro. Alcuni anni or sono, essendo sorti dubbi sulla autenticità del titolo, con rapporto in data 1/8/1935 fu denunciato a codesta R. Procura per esercizio abusivo della odontoiatria, ma lo stesso con sentenza del locale Tribunale in data 17 dicembre 1936 fu assolto dall'imputazione aserittagli perchè il fatto non costituisce reato.-

Ed invero in tale circostanza lo Sernazzati esibiva copia autentica del ripetuto titolo del Montenegro.-

Senonchè, successivamente, il Superiore Ministero dell'Interno dava incarico ad alcune questure del Regno nella cui giurisdizione risiedono dentisti muniti di diplomi montenegrini per l'esercizio dell'odontoiatria, di procedere al sequestro dei diplomi per il loro esame, poichè erano sorti fondati dubbi sulla autenticità di essi, e ciò anche perchè non risultava provato che si trattasse di diplomi rilasciati a cittadini italiani in occasione della guerra 1915-1918, rimpatriati o rifugiati in conseguenza della guerra stessa.-

Il Ministero ha acclarato quanto segue:

- 1-che i diplomi non figurano stampati su carta della stessa qualità e con caratteri tipograficamente identici pur portando la stessa data di rilascio.
- 2-che vari diplomi risultano rilasciati a persone che alla data del conseguimento del diploma (anni 1913-1914) avevano 16, 15 e persino 13 anni di età (Storici Antonio residente a Napoli nato il 2/5/1898-Miccio Carlo residente a Napoli nato il 17 dicembre 1899-Schioppa Vincenzo nato a Napoli 8/8/1897-Seaveringi Carlo da

da "rosseto, nato 24/3/1901);

3- che le annotazioni riportate in calce ai diplomi circa l'avvenuta registrazione in un comune del Regno risultavano redatte con l'identica calligrafia e quasi tutte nei comuni di Barile e di Picerno (prov. di Potenza.)

4 - che i timbri rotondi di detti comuni erano diversi l'uno dall'altro, ciò lascia desumere che le annotazioni erano state fatte in varie riprese e che i timbri erano stati approntati di volta in volta;

5 - che la firma del Ministro degli affari esteri del Montenegro non appariva redatta con la stessa calligrafia e che in alcuni diplomi si legge "Plamenaff" ed in altri "Plamenatz" precedute da iniziali di nomi diversi, pur risultando tali atti rilasciati sotto la stessa data; ciò conferma nel Ministero il sospetto che si tratti di falsi diplomi anche perchè a Cattigne non sarebbe mai esistito un corso di studio per il conseguimento di detti diplomi.

6 - che dalle indagini eseguite dalla Questura di Potenza è stato accertato che nè presso gli atti di quella Prefettura, nè presso gli archivi dei Comuni di Barile e di Picerno trovavano riscontro le registrazioni circa le attestazioni riportate in calce ai diplomi in possesso dei dentisti muniti di diplomi montenegrini.-

Tali attestazioni, che risultano redatte con identica calligrafia, non furono compilate da uno degli impiegati in servizio nell'epoca presso i detti comuni di Barile e di Picerno, nè dal Commissario Straordinario avv. De Bisogni.-

7 - che i timbri rotondi dei comuni di Barile e di Picerno apposti sui diplomi in parola non furono mai usati presso detti comuni negli anni 1919-1920 e nemmeno prima o dopo tale data;

8 - che alcune di tali attestazioni hanno la data posteriore a quella in cui l'avv. De Bisogni cessò dalla carica di amministratore straordinario di detti comuni, ciò che conferma la falsità dei diplomi stessi.-

9 - che allo scopo di raccogliere migliori prove sulla falsità dei diplomi stessi ma soprattutto da chi essi erano stati messi in circolazione, lo stesso On. Ministero dell'Interno affidò l'incarico all'Ispettore Generale di P.S. Dr. Comm. Michele Iantaffi, di eseguire le conseguenti indagini perchè si dubitava che la responsabilità dovesse ricadere su tale Amoroso Pietro residente a Napoli.-

10 - che nello stesso tempo detto dicastero chiedeva notizie al Ministero degli esteri per accertare se nell'ex regno del Montenegro in quell'epoca esistesse una scuola di odontoiatria e se fossero stati rilasciati diplomi di abilitazione.

11 - che l'Ispettore Generale di P.S. Comm. Iantaffi, dall'inchiesta affidatagli, acclarò anche per confessione di gran numero degli interessati che nessun di coloro che ha esibito i diplomi in parola è mai stato al Montenegro e quindi profugo di guerra condizione questa necessaria per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione in Italia. Che nessuno è stato nei Comuni di Barile e di Picerno e che tutti i diplomi in questione sarebbero stati comprati, insieme a certificati consolari comprovanti la qualità di profugo di guerra, per somme che vanno dalle L.6000 alle lire 20.000 o dal suddetto Pietro Amoroso o da certo Antonio Frasciomo con recapito a Salerno o a Littoria o da certo Archimede Paolini di Firenze, i quali ultimi hanno confessato di averli ricevuti dall'Amoroso. L'Amoroso il 31 gennaio scorso fu arrestato a Napoli da quella Questura per avere venduto altro diploma del genere, recentemente.--

12 - che il Ministero degli affari esteri ha acclarato che nessuna scuola per odontoiatria esisteva nell'ex regno del Montenegro negli anni 1912-1915 e che nessun diploma abilitante all'esercizio dell'odontoiatria era stato rilasciato.--

13 - che a seguito di dette risultanze i nominati Amoroso Pietro, Frasciomo Antonio e Paolini Archimede sono stati denunciati all'Autorità Giudiziarie in conseguenza dei cennati falsi ed alle loro attività truffaldine da parte della Questura di Napoli e quella autorità giudiziaria, alla quale furono inviate le relazioni originali dell'Ispettore Iantaffi e del Ministero interessati per le indagini, unitamente agli atti assunti ed a alcuni diplomi sequestrati.--

Poichè lo Spermazzati è munito di diploma dell'ex Regno del Montenegro, come risulta dalla copia autentica dallo stesso depositata in codesta Cancelleria in occasione del procedimento penale a suo carico anzicennato, è da ritenere che anche tale documento sia falso.--

Pertanto lo denunzio alla S.V. Ill.ma per concorso in falsità di atto pubblico (476-482 C.P.) per uso di atto falso (489 C.P.) e per truffa continuata (640 C.P.) Non è stato possibile sequestrare il diploma originale di cui lo Spermazzati è in possesso; poichè tale documento egli assume averlo trasmesso a suo tempo al Consiglio di Stato

IL COMMISSARIO DI P. S.  
Marocco

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Divisione Polizia - Sezione Prima

Roma li 20 aprile 1939 XVII

"ellesse esse venne date incariche ad alcune Questure, nella cui giurisdizione risiedevano dentisti muniti del diploma dentensgrine per lo esercizio della odontoiatria, di procedere al sequestro dei diplomi stessi e trasmetterli alle scrivante per la loro verifica, giacchè erano sorti fondati dubbi sulla loro autenticità.

Cio fanno perchè non risultava provato che si trattasse di diplomi rilasciati a cittadini italiani impatriati e rifugiati in conseguenza ed all'occasione della guerra 1915-1918.

Tali esami effettuate dall'On. Ministero sui diplomi pervenuti è risultate che gli stessi erano stati falsificati. -

Che i diplomi non figuravano stampati su carta della stessa qualità né con caratteri tipograficamente identici pur portande la stessa data del rilascio, nel testo, poi si osservavano errori ortografici, non ripetuti nelle stesse sedi in tutti i diplomi, giacchè in alcuni si legge Majesté e temsignage ed in altri majesté e temsignage.

Cio lascia presumere che i diplomi fossero stati redatti in epoche diverse. A vari diplomi risultarono rilasciati a persone che, alla data del conseguimento del diploma (anni 1913 e 1914) avevano 10, 15 e persino 17 anni di età (Gottari Antonino residente a Napoli nato il 7/5/1898; Miccì Carlo residente a Napoli nato il 17/XII/1899; Carlucci Bernardine residente a Roma nato il 3/3/1907; Commerinci Carlo residente a Recanati nato il 4/3/1901; da notare che il diploma abilitava all'esercizio della professione di (chirurgia dentista)

Le annotazioni ripetute in calce ai diplomi, circa l'avvenuta loro registrazione in un Comune del Regno, risultavano redatte con l'identica calligrafia e nella quasi totalità dei casi in provincia di Potenza. - I timbri retenti apposti ai atti delle dette registrazioni pertinenti la Divisione: "Comune di Barile (di Pisciardi) - R. Commissarie Straordinarie" avevano caratteristiche diverse tra di loro, ciò che lascia presumere che le annotazioni erano state fatte in varie riprese ed i timbri appostati di volta in volta, senza tenere conto che quelli apposti in precedenza avevano forma diversa. -

In alcuni diplomi, infatti, queste e quelli portati il timbre del comune di Barile, si rilevava diploma di Geracoli Casarene (che l'emblema delle state, posto nel mezzo del timbre, presentava nella parte inferiore, una cartina allungata che si avvicinava notevolmente alla corona circolare, nella quale è riportata la divisione (Comune di Barile - R. Commissarie Straordinarie.)

Nel timbre apposto sul diploma di Rodriguez Alfonso (il diploma peraltro aveva caratteristiche diverse quanto al colore e alla qualità della carta) il detto timbre allungato non giungeva alla stessa distanza della corona circolare.

Nel timbre apposto sul diploma di Maria Alcide, poi, l'emblema delle state nella parte inferiore, presentava un cartone tendeggiante, la cui ripartitura al centro dell'emblema era di minor dimensione rispetto a quella degli altri timbri usati sui diplomi Geracoli e Rodriguez e gli asterischi posti prima e dopo le parole (Comune di Barile) erano con punte piene in mezzo e a stella, mentre quelli che si riscontravano sui diplomi di Geracoli e Rodriguez erano con punte vuote al centro e lineette all'interno, più lunghe delle due che si trovavano laddove minore è la distanza tra i due cerchi. -

Quanto ai diplomi pertinenti i timbri con la divisione (Comune di Pisciardi) i timbri stessi erano di diversa grandezza.

il confronto venne fatto tra il diploma al nome di Reccatelli Fernando e il certificato al nome di Cagnetta Giesuachina, il diametro dell'una è più corto di circa un millimetro dell'altre, di asterischi, poi, sono di diversa specie. =

I diplomi del Caracci, del Rodriguez, del Mania e del Reccatelli si trovano, in atti, presso la Procura del Re di Taranto, alla quale vennero inviati con ministeriale l' 8 agosto e 7 ottobre 1938 n. 2400/2/1°A-C Direzione Generale Sanità. =

La firma del Ministro degli affari esteri del Montenegro non appariva redatta con la stessa calligrafia e figurava, per di più, in alcuni diplomi per Piasenaf, in altri, per Piamenaf, preceduta da iniziali di nomi diversi pur risultando tali atti rilasciati sotto l'identica data, ciò che conferma l'assunto che si trattasse di falsi diplomi, tanto più che, secondo notizie affidate a Cattigao non vi sarebbero mai stati corsi di studi per ottenere il conferimento dei consueti diplomi medici, mentre l'unico istituto ivi esistente aveva conseguito l'abilitazione all'estero. =

Dalle indagini fatte effettuare dalla Questura di Potenza è risultato accertato che né fra gli atti di quella Prefettura, né presso gli archivi dei Comuni di Barile e di Riccione trovavano riscontro alcune le registrazioni circa le attestazioni riportate in calce ai diplomi in possesso dei destinatari di cui all'unit. citata. =

Tali attestazioni, redatte, peraltro, con identica calligrafia, non risultavano nemmeno compilate da uno degli impiegati in servizio, nell'epoca, presso i detti comuni di Barile e di Riccione né dal Commissario straordinario avv. De Bisegai, i timbri retenti sopra i medesimi, (con la dizione Comune di Barile e di Riccione), Commissario straordinario), nel mese, l'epoca delle state, non furono in uso presso i detti comuni negli anni 1937-1938 e nemmeno prima e dopo tali date; alcune attestazioni e il certificato rilasciate al nome del su detto Cagnetta Giesuachina hanno una data posteriore a quella in cui l'avv. Bisegai cessò dalla carica di amministratore straordinario dei predetti comuni, ciò che veniva a confermare la falsità dei diplomi stessi. =

Alle scopo di raccogliere prove sulla detta falsità e, più che altro, a conoscere da chi gli stessi fossero stati messi in circolazione, si abituava con la responsabilità dovuta ricercare su tale punto, residente a Napoli; sul quale gravavano fondati sospetti anche in fatto di rilascio di falsi diplomi di eredi cavallereschi) venne dato incarico all'ispettore generale di P. S. Comm. Dott. Michele Jantaffi di eseguire le seguenti indagini:

Nelle stesse epoche, vennero richieste notizie al Ministro degli Affari Esteri in ordine a quanto è ripetuto nel punto n. 5. =

L'ispettore Jantaffi ha accertato, secondo per confessione di gran numero di interpellati, che nessuno di coloro, che hanno esibite i falsi diplomi, è mai stato nel Montenegro e quindi è preferibile di guerra, condizione questa che non è stata accennata, sarebbe stata necessaria per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione in Italia. =

Tutti i diplomi in questione sono stati comprati, insieme ai certificati consenzienti comprovanti la qualità di profugo di guerra per somme che vanno dalle lire sessanta alle lire ventimila e direttamente dal suddetto Amerese dietro eppure da Antonio Fragiagione, con recapite a Salerno e a Bittona e da Archimede Paolini da Firenze, i quali ultimi, alle loro volte, hanno confessato di averli avuti dal detto Amerese. =

A tal riguardo è bene aggiungere che il detto Amerese il giorno 31 gennaio scorso è stato arrestato dalla Questura di Napoli per avere vendute, nel febbraio 1938, alcune diplomi del genere al Dott. Attilio Antonis, diploma che doveva servire al fratello di questi, a nome Rino, calzolaio, residente in America, per esercitare la professione di odontoiatra al suo ritorno in Italia. =

D'altra parte, il Ministero degli affari esteri, rispondendo alla domanda n. 1000/5/140 in data 4 aprile corr. ha trasmesso

ha trasmesso in copia una nota del Ministero degli Affari Esteri di Jugoslavia n. 4187.1.43, del 20 marzo scorso, dalla quale risulta che, "aucune école d'Etat n'a existé dans l'ancien Royaume du Montenegro et que le Ministère de l'Intérieur de dit Royaume n'a délivré, pendant les années 1912-1915, aucun diplôme conférant le droit d'exercer la profession de chirurgien dentiste."

Ciò è tanto giusta gli ordini superiori i sindaci Amorosio Pietro, Fragiaco Antonio e Paolini Archimede debbono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria in conseguenza dei cennati fatti e della attività truffaldina adiegata. Analoga denuncia dovrà essere fatta nei confronti di tutti gli altri che abbiano partecipato alla illecita attività dei suddetti individui oppure che, per essersi serviti di falsi diplomi, siano incolori nella stessa responsabilità penale.

Si prega quindi di procedere con eguaglianza a carico delle persone che risiedono nelle rispettive giurisdizioni e che si trovano nelle cennate condizioni, prendendo, se del caso, contatti con i competenti Sindacati di categoria per avere i nominativi di tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Alla Questura di Napoli, nella cui giurisdizione si trovano l'Amorosio ed il maggior numero dei dentisti forniti del falso diploma montenegrino vengono inviati gli originali delle relazioni 3-5 e 20 febbraio scorso dall'Ispettore Jantaffi con gli atti ivi richiati; nonché la corrispondenza di Fragiaco comprovante di lui attività; il verbale di interrogatorio del Fragiaco contenente la di lui confessione ed i verbali di interrogatorio di tali Ceccolati Ferridini Isalo; Aurieri Pietro e Gabaglio Emilio sulla attività del Fragiaco, il verbale di perquisizione domiciliare a carico di Paolini Archimede, il verbale di interrogatorio del Paolini, il verbale di perquisizione domiciliare a carico di Pietro Amorosio ed il verbale di interrogatorio di tal Misau Felice che presentò il Fragiaco all'Amorosio.

Inoltre vengono inviati alla stessa Questura gli originali dei diplomi Montenegri rilasciati a: a) Castellino Vincenzo-b) Ferraris Angelo-c) Carlucci Bernardino-d) Ciotti Alberto-e) Pani Francesco-f) Ingoli Ulderico-g) Sellarì Augusto-1) copia fotografica dell'originale del diploma montenegrino rilasciato a Magnetti Germiniano Giulio Celso; le copie noterile del detto diploma rilasciate al: 2) Albani Mario; 3) Stochia Giovanni 4) Mele Stanislao 5) Cagnetta Giocchino; il certificato rilasciato al detto Cagnetta Giocchino in data 15/1/1919; l'atto di notorietà nei riguardi di Castellini Vincenzo; l'attestazione della Prefettura di Livorno in data 8/4/1928 nei riguardi di Lance Alcide quale odontotecnico (tale attestazione non sarebbe occorsa se il diploma, che, come si è detto, risultava rilasciato nello ante guerra abilitava all'esercizio della professione di chirurgo dentista); il certificato dell'Ecole dentaire française rilasciato al nome di Borzoni Silvio: è utile avvertire che l'Ecole dentaire française è un Istituto veramente privato i cui diplomi non abilitano all'esercizio dell'odontoiatria nemmeno in Francia.

Si gradirà un cenno di ricevuta delle presente e appena possibile si gradiranno notizie circa i nominativi denunciati all'Autorità Giudiziaria, avvertendo che tale comunicazione dovrà essere data anche se negativa.

- 1°) Albani Mario - Milano
- 2°) Salducci Armando - Pavia
- 3°) Bartoromo Dante - Udine
- 4°) Bassetti Renato - Roma
- 5°) Benatti Luigi - Mantova
- 6°) Bergamoni Silvio - Roma
- 7°) Bolt nedi Massimo - Roma
- 8°) Cannetta Giocchino - Napoli
- 9°) Canepar Luigi - Millesimo
- 10°) Consone Felice - Roma
- 11) Carlucci Bernardino - Roma
- 12) Carozzani Augusto - Ravenna
- 13) Castellini Vincenzo - La Spezia
- 14) Cavallo Ernesto - Napoli
- 15) Ciotti Alberto - Roma
- 16) Coretti Guido - Roma
- 17) De Luca Vincenzo - Roma
- 18) De Paola Carmine - Torino
- 19) Ettari Antonio - Napoli
- 21) Fani Francesco - Firenze
- 22) Ferraris Angelo - Barcellona Pozzo di Gotto
- 23) Frapiacomo Antonio - Napoli
- 24) Franchina Vincenzo - Bassano Grappa
- 25) Galzerano Roberto - Napoli
- 26) Gastaldi Giacomo - Torino
- 27) Giannaria Alberto - Bari
- 28) Gerace Nazzeno - Taranto
- 29) Gullio Clementino - Napoli
- 30) Manca Alcide - Livorno
- 31) Marini Carlo - Roma
- 32) Mele Stanislao - Napoli
- 33) Miccio Carlo - Napoli
- 34) Michelini Luigi - Firenze
- 35) Milani Marino - Milano
- 36) Mingoli Ulderico - Roma
- 37) Nesi Carlo - Firenze
- 38) Nuccio Carlo - Napoli
- 39) Peolini Mario - Roma
- 40) Pellacci Alberto - Roma
- 41) Pellottieri Giovanni - Torino
- 42) Perna Argia - Napoli
- 43) Pieroni Ezio - Milano
- 44) Pizzi Fortunato - Padova
- 45) Rigon Antonio - Vicenza
- 46) Reccatelli Fernando - Roma
- 47) Rodriguez Alfonso - Napoli
- 48) Rodriguez Giovanni - Napoli
- 49) Scammerino Carlo - Grosseto
- 50) Schioppa Vincenzo - Napoli
- 51) Schreiber Giulio - Napoli
- 52) Sciattoni Gaetano - Frosinone
- 53) Sinimarco Vincenzo - Napoli
- 54) Sommer Giovanni - Palermo
- 55) Spennazanti Pier Luigi - Biella
- 56) Stocklin Giovanni - Napoli
- 57) Stocklin Ugo - Napoli
- 58) Torino Alfonso - Maiori (Salerno)
- 59) Ugolini Leone - Treviso
- 60) Viassillo Emilio - Treviso

N.

13075

della ricevuta

15

Addi

15 LUG 1939

Anno

XVII

nella Cancelleria del

il Sig. (1)

Avv. Bonomi

Bonomi

ha depositato (2)

2 fascicoli

(3)

Lettera  
Spennaguzzi

(4)

Indice. Redici

IL CANCELLIERE

[Signature]



## Elenco dei documenti

- 1° Bolletta dell'esperto depositario,  
in data 10 luglio 1939
- 2° Ricorso di Geronzetti Pier Luigi  
notificato il 12 luglio 1939  
con in calce il mandato speciale  
all'avv. Soranni
- 3° Decisione della Comm. Cent.  
notificata allo Geronzetti il  
17 giugno 1939

Copia libera

Presentato il  
15 luglio 1939

Spese 10 luglio 1939.

Deposito (Voff. Registro)	601.15
2 fogli da £ 18 (ricorso)	72. —
Copie ricorso e decisione	32.85
Marchio per autenticazione	18. —

---

	724.00
Spese postali: invio	3.15

---

15 luglio } Diritto di chiamata	14.85
29 } Deposito del ricorso	155. —

---

£ 897.00

CONTO DI S.E. BONOMI

Carta bollata (Foglio 4 a L. 18 l'uno)

L. 72.00

" 31,75

LAVORI

Avute in conto

L. 103.75

" 100.00

Lettere

TOTALI

L. 3.75

" 1.00

L. 4.75

Roma, 10 Luglio 1939-XVII.

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE

DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di SPERNAZZATI PIER LUIGI residente in Biella, domici-  
liato elettivamente presso il suo avvocato S.E. Ivanoe  
Bonomi, Piazza della Libertà 4 Roma

c o n t r o

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Ver-  
celli

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli  
esercenti le professioni sanitarie pubblicata col n.99  
il 25 maggio 1939 XVII e notificata il giorno 17 giu-  
gno 1939.

SI FA TTO

Il Sig. Spernazzati Pier Luigi, essendo stato abilita-  
to all'esercizio della odontoiatria in virtù del DL.  
22 agosto 1915 n.1311, e cioè avendo esercitato l'odon-  
toiatria in base ad un diploma conseguito all'estero  
così come prescrive il citato decreto legge emanato  
durante la guerra, fece istanza al Sindacato Provin-  
ciale Fascista dei Medici della provincia nella qua-  
le esercita, e cioè al Sindacato Medico di Vercelli  
per essere iscritto nell'albo aggiunto dei dentisti  
abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per  
la recente interpretazione data dalla Corte di Cas-

sazione \_ sede penale \_ all'art.367 lettera d del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Vercelli, con sua delibe\_ ra 3 dicembre 1937 XVI non accoglieva la domanda del\_ lo Spernazati, talchè questi ricorreva, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centra\_ le per le professioni sanitarie, la quale ha rigetta\_ to il ricorso con la decisione indicata in epigrafe.

Contro tale decisione della Commissione Centra\_ le è ammesso il ricorso alle Ecc. Sezioni Unite del\_ la Corte di Cassazione, così come prescrive l'art.32, penultimo comma, del R.D.L.5 marzo 1935 n. 184, con\_ vertito nella legge 27 maggio 1935 n.983 e che suona così:

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del  
"ne possono proporre ricorso avverso le decisioni  
"della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla  
"notificazione per incompetenza o eccesso di potere"

**DIRITTO**

La Commissione, nell'impugnata decisione, osser\_ va che per l'iscrizione nell'albo, e quindi per il legale esercizio della odontoiatria, occorre:

1) o la laurea in medicina e chirurgia, prescritta dall'art.5 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n.184; e questo non può pretendersi nel nostro caso;

2) oppure una legale abilitazione in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 n.1755, concernente l'esercizio dell'Odontoiatria e protesi dentaria, così come è detto nell'art.367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie approvato, con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Questa seconda prescrizione di legge è quella che offre materia al ricorso che le Sezioni Unite dovranno giudicare.

Invero l'articolo 367 del Testo Unico si riferisce a disposizioni concernenti l'odontoiatria anteriori al decreto legge del 16 ottobre 1924. E', dunque, necessario elencare in ordine di tempo, queste disposizioni anteriori:

1°) Il R.L. 22 agosto 1915 n.1311 il quale concedeva, ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi.

2°) Il R.D.L. 22 marzo 1923 n. 795 col quale coloro che, muniti di diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitata la loro professione in Italia in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continua-

re il loro esercizio. L'autorizzazione sarebbe stata concessa con decreto del Ministero dell'Interno, previo parere di una Commissione speciale.

3°) Il R.D.L. 16 ottobre 1924 n.1755 che ribadiva essere la laurea in medicina e chirurgia requisito necessario per l'esercizio dell'odontoiatria, pur facendo salvi i diritti acquisiti dagli abilitati a tale esercizio da disposizioni anteriori a quella data, cioè al 16 ottobre 1924.

Ora l'attuale ricorrente è in possesso dell'autorizzazione di cui al primo numero (cioè di quella concessa con le disposizioni del 1915); non è invece in possesso dell'autorizzazione di cui al numero due (e cioè di quella concessa con le disposizioni del 1923).

La Commissione Centrale, con la decisione impugnata, asserisce che è valida agli effetti dell'esercizio professionale la autorizzazione prevista dalla legge del 1923 (che essa chiama definitiva) e non già l'autorizzazione consentita dalla legge del 1915.

Occorre, dunque, esaminare se la disposizione dell'art.367 del Testo Unico voglia significare (così come ha giudicato la Corte di Cassazione con la sua sentenza, in sede penale, del 10 novembre 1936 n.675 nel caso di Luigi Benatti) che restano autoriz-

zati e dentisti che siano stati legalmente abilitati 5  
da disposizioni anteriori al 1924", ossia tanto gli  
abilitati del 1915 quanto quelli del 1923, oppure, co-  
me sostiene la Commissione, i soli abilitati in virtù  
della legge del 1923.

La questione è stata posta con la decisione e  
il relativo ricorso nel caso Ariano, che è espressa-  
mente ricordato nella sentenza impugnata. In quel  
ricorso, che è davanti alle Ecc/me Sezioni Unite, si  
difende il giudizio dato dalla Corte di Cassazione,  
in sede penale, e si osserva che l'interpretazione  
delle leggi è affidata alla suprema Corte del dirit-  
to e che pertanto il giudizio di una Commissione spe-  
ciale cade in eccesso di potere se, arrogandosi una  
competenza non sua, vuole modificare il giudizio del-  
la Cassazione e la giurisprudenza che su quel giudi-  
cato si è già formata.

Inoltre in quel ricorso si ricorda come la Cor-  
te di Cassazione sia giunta ad una conclusione contra-  
ria a quella odierna della Commissione Centrale me-  
diante un'indagine condotta rigorosamente in confor-  
mità alle norme dettate dalle preleggi;

Risolto il punto di diritto che è ampiamente  
prospettato e discusso nella decisione Ariano e nel  
ricorso che, contro tale decisione, l'Ariano ha pre-

sentato a codeste Ecc/me Sezioni Unite, si potrà agevolmente giudicare anche il presente ricorso.

Non vi è dubbio che qualora le Sezioni Unite confermino l'interpretazione che dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario ha dato la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, la decisione qui impugnata debba essere cassata.

Conseguenza di ciò deve essere l'ordine di iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati per la provincia di Vercelli del ricorrente Spernasati essendo questi in possesso della abilitazione consentita dalle disposizioni dell'agosto 1915. Che se per giungere a questo le Ecc/me Sezioni Unite non si ritenessero ancora abbastanza illuminate dal testo della decisione impugnata — la quale non è chiara ed esplicita su questo punto — esse potranno, dopo cassata la decisione n. 99 della Commissione Centrale, rinviare a quest'ultima — che ha il preciso carattere di una magistratura di appello — il riesame degli elementi di fatto per la iscrizione nell'albo in conformità a quella che sarà la definitiva interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario.

Tertanto si chiede l'annullamento della decisione impugnata, con tutte le conseguenze di

legge.

-7-

Roma, 10 luglio 1939- XVII

Si allega al presente ricorso la bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio, del Registro Attigiudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno 10 luglio 1939\_XVII e portante il n.

MANDATO SPECIALE

Io sottoscritto Pier Luigi Spornazzati residente in Biella (Vercelli) nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Jvance Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc/ma Corte di Cassazione (Sez. Unite) per ottenere l'annullamento della decisione n.99 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 25 maggio 1939 e notificata il 17 giugno stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Jvance Bonomi in Piazza della Libertà n.4

Roma, 11 luglio 1939\_XVII

3

Si certifica autografa la firma del ricorrente Pier

Luigi Spornazzati.

Amé  
M. M. M.  
M. M. M.



ESPRESSO



Prof. Avv.

I V A N O E

B O N N O M I

S. E.

Piazza della Libertà n. 4

R  
BIELLA  
369

R O M A  
Se si può si può si può si può

w

RACCOMANDA

Decisione N. 99

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983, è così composta :

- 1) Presidente S.E. CARUBO DOMENICO
- 2) Componente ON. CARAPELLE ARISTIDE
- 3) " PROF. GAIPANI PAOLO
- 4) " COMM. TEDESCHI FRANCESCO
- 5) " COMM. BERARDI CORRADINO
- 6) " DOTT. BONIFAZI ARMANDO

ha pronunciato nell'adunanza del 19-12-1937-XVII-  
la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da : Spennazzati Pier Luigi fu  
Enrico, residente a Biella, Via Mazzini, 9

F A T T O

Con deliberazione in data 3 dicembre 1937-XVI, 11

Direttorio del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Vercelli respingeva la domanda presentata da Spernazzati Pier Luigi per ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

Il rigetto era fondato sulla considerazione che l'istante non aveva prodotti i documenti necessari a dimostrare il conseguimento della provvisoria autorizzazione di cui al Decre. Luog. 22 agosto 1915, n. 1311, oppure quelli esibiti non risultavano emanati dalle Autorità competenti e rilasciarli.

Contro tale deliberazione lo Spernazzati ha prodotto a questa Commissione tempestivo e regolare ricorso, facendo presente che dal complesso dei documenti esibiti risulta ampiamente provata che egli conseguì nel 1919 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare nel Regno la professione di odontoiatra. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati per la Provincia di Vercelli.

Ha controdedotto il Direttorio del Sindacato interessato chiedendo il rigetto del ricorso

#### DIRITTO

E' pacifico che il ricorrente non possiede i requi-

siti normali voluti dall'art. 5 n. 4 e 5 del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184, per ottenere l'iscrizione nell'albo.

La questione preliminare ed assorbente è, dunque quella di vedere se il ricorrente abbia totalità all'iscrizione nell'elenco aggiunto in virtù di disposizioni transitorie.

Un altro punto è pacifico in linea di fatto ossia che il ricorrente non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere definitivo e permanente ad esercitare in Italia la professione d'odontoiatra.

Qualunque possa essere stato il valore del titolo da lui conseguito all'estero, è certo che non basta possedere tale titolo, anche se per avventura esso fosse valido, occorrendo anche per il legittimo esercizio in Italia una legale abilitazione conseguita in virtù di disposizioni anteriori al R.D.L. 16 ottobre 1924; n. 1755 (art. 367 lett.a) del T.U. delle leggi sanitarie.

Il ricorrente non fa alcun cenno di tale abilitazione. Egli, infatti, tanto davanti al Direttorio quanto in questa sede, fonda le sue domande ex novo esclusivamente nel citato art. 367 lett. a del T.U.

delle leggi sanitarie.

Ma, come questo Collegio, ha ritenuto e dimostrato in precedenti analoghi casi (decisione n. 80 del 14 novembre 1938 su ricorso Ariano) l'invocata disposizione transitoria del T. U. non ha alcun carattere innovativo limitandosi essa a dichiarare che coloro, i quali erano già legalmente abilitati, mantenevano il diritto all'esercizio professionale.

Ora, poichè, come s'è detto, è fuori discussione che il ricorrente non ha conseguito una legale abilitazione di carattere definitivo e permanente ad esercitare la professione d'odontoiatra nel Regno, e poichè i termini perentori posti dalle leggi anteriori al R. D.L. 16 ottobre 1924, n. 1755 (decr. luog. 22 agosto 1915, n. 1311, e R. D. L. 22 marzo 1923; n. 795) sono ormai da lungo tempo scaduti, è certo che il ricorrente non può vantare alcun titolo per esercitare l'odontoiatria senza il possesso della laurea in medicina data o confermata da una delle R. Università del Regno.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta respinge il ricorso co-

me sopra proposto da Spernazzi Pier Luigi.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL RELATORE

F.to Carapelle

IL PRESIDENTE

F.to Caruso

A S. E.

Prof. Avv. IVANONE

BONOMI

R O M A

In riferimento a suapregiata del 10 c.m., prendo buon atto che la discussione del mio ricorso avanti le Sezioni Unite della Cassazione è fissato per il giorno 1° febbraio p.v. ed in pari tempo prendo pure buon atto di quanto l'E.V. Ill. sta facendo per me e La prego caldamente, come spero, di voler fare tutto per il meglio.-

Per quanto si riferisce alla questione penale circa i diplomi montenegrini pregiomi informare l'E.V. che la denuncia a mio carico venne inoltrata fin dall'agosto u.s.

A tutt'oggi però non ho particolari novità al riguardo.-

Nel giorno 27 dicembre u.s. fui interrogato a chiarimenti, con semplice biglietto, dal Sig. Giudice Istruttore di Biella che mi chiese i dati circa il mio diploma e dove attualmente questo si trovi.-

A tale sommario interrogatorio risposi soltanto che il mio diploma aveva già peregrinato alquanto tra Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità Pubblica, Commissione Centrale e Consigliò di Stato e che in tutti questi passaggi di Dicasteri e avvocati diversi, era andato smarrito, con mio grande rincrescimento e che a tutt'oggi non mi rimanevano che due copie autentiche dello stesso: una, quella allegata al ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione attualmente pendente, e l'altra, quella allegata al processo penale svoltosi a mio carico a Biella nel dicembre 1936, con l'assolutoria perchè il fatto non costituisce reato.-

Nessuna contestazione specifica mi venne fatta a tutt'oggi.-

So peraltro che il locale Commissario di P.S. ha ricevuto dal Giudice Istruttore ordine di sequestrarmi, a tutti i costi, il diploma ~~del~~ originale; ma come farà se io non l'ho in casa, come già gli dissi? e non trovando il corpo del reato, crede Lei Ecc. Ill. ma che i Giudici potranno addiventire contro di me ad una pronuncia di condanna?

Io oso sperare di no, nella più dannata ipotesi.

Di qualunque altra novità potesse succedermi in questo frattempo, sarà mia premura di renderla informata al più presto.-

Mentre ancora sentitamente La ringrazio per quanto fa a mio riguardo, Ecc.,

presentandole i miei migliori auguri per il nuovo anno, Le invio i miei deferenti  
ossequi e saluti

Dev.mo

Per mis. *Manzoni*

6

Roma, 15 gennaio 1870

Egregio Spermazati,

Ho ricevuto il suo  
 espresso. Ho piacere che la procedura  
 penale ~~si~~ ~~si~~ subisca una buona  
 sosta. Indubbiamente non si procederà  
 nei suoi riguardi con la ~~celerità~~ <sup>procedura</sup>  
 di fretta con cui si è colpito il  
 Rigou. È probabile che la sua  
~~procedura~~ causa prenda la via  
 di Napoli, dove so che l'istruttoria  
 per i diplomati montenegrini va  
 molto a rilento. Mi propongo anzi  
 di conferire col Presidente del Tribu-  
 nale di Napoli, ~~per~~ che è persona  
 amica, per conoscere ~~il~~ ~~andamento~~ l'impor-  
 tanza delle accuse.

In quanto alla questione dell'inter-  
 pretazione dell'art. 363 del Costo <sup>inter-</sup> ~~Costo~~ <sup>Unica</sup>  
~~la~~ definizione vera dalle  
 Unite della Suprema Corte nell' <sup>Sezioni</sup> ~~Sezioni~~  
 del 1° febbraio. La Corte sarà presieduta

dal Primo Presidente P. G. D'Amelio;  
sarà relatore il cons. Carlini; sarà  
P. M. l'Avvocato Generale V. E. Cipolla  
~~hanno~~ hanno per giudicare quattordici <sup>giudici</sup>  
magistrati.

Poiché Ella forse avrà piacere di  
conoscere fin d'ora il mio onorario,  
~~per~~ mi permetta ricordarle che  
ho avute £ 2000 di cui circa  
mille per spese e ~~per~~ <sup>mille</sup> in  
conto onorario. Dato ciò ~~per~~ <sup>per</sup>  
reputo che con altre lire 2500  
~~avrebbe~~ si possa completare  
l'onorario.

~~Gradito di sapere naturalmente~~  
~~mente con suo comodo~~  
~~quest~~ Mi serva pure con  
suo comodo, e intanto accolga  
i miei migliori saluti.

Biella 24 Gennaio 1940

2500

Eccellenza,

Sono in possesso della Vostra cortese lettera, la quale mi fa sperare sull'esito favorevole della causa alle Cassazioni riunite, mercè il Vostro valido, efficace, autorevole intervento.

Di ciò son sicuro poichè il Vostro indiscusso valore e la Vostra competenza rasserenano il mio animo specie nell'approssimarsi della data in cui sarà discussa la mia causa. Sono anche sicuro del Vostro autorevole intervento presso chi di ragione. .... A Voi non può mancare il modo di farlo per la eminente posizione sociale e professionale che occupate. Questi sono motivi per me a bene sperare.

Ritengo opportuno ricordarVi per tutte quelle valutazioni che possa giovare alla mia causa che ben altri otto colleghi nelle mie precise condizioni, nell'anno 1929 furono a seguito sentenza del Consiglio di Stato autorizzati ad esercitare la professione e di conseguenza iscritti ai relativi albi. Come potrebbe sussistere, alla logica più elementare un trattamento tanto diverso? Ho voluto citare questo caso perché, ove lo credete, possiate trarne motivo di discussione a mio favore.

Per quanto si riferisce al procedimento penale, come Vi ho già accennato esso trovasi tutt'ora nella fase istruttoria in quanto che chiedono il titolo originale e quindi brancolano nel buio alla sua ricerca, ciò fa ritenere che tale procedimento debba definirsi nella sua fase istruttoria.

Vi rimetto intanto un assegno di L. 2500 per il Vostro onorario, e Vi anticipo vivissime azioni di grazie per quello che avete fatto e farete nel mio interesse.

Coi miei più deferenti ossequi Vi saluto

Dr. Pier Luigi Gemagnoli

Roma, 26 gennaio 1840

Egregio Spermazzati,

Le do atto d'aver  
ricevuto a saldo delle mie  
competenze l'assegno - accluso  
nella sua lettera - di lire  
diecimila cinquecento.

Giovedì 10 febbraio si avrà  
la decisione intorno alla  
interpretazione dell'art. 263  
del Test. Unico. Se otterremo  
che la Sezione Unita conglu-  
mino la precedente sentenza  
della Casazione un grande  
passo avanti sarà fatto. ~~Il~~  
In seguito si potrà dar battaglia  
sui diplomi montenegrini  
quali inquisisce l'autorità sui

giudiziaria di Napoli.  
Appena conosciuto l'esito  
della Casazione mi affrettai  
a comunicarghelo.

Con i migliori saluti,

Parma, 26 gennaio 1870

Roma, 29 gennaio 40

Egregio Spennagati,

Un suo incaricato  
mi ha ieri telefonato per chiedermi  
se mi occorrevano le sentenze del  
Consiglio di Stato relative alla vertenza  
di cui si avrà l'epilogo giovedì  
in Casapione.

Le sentenze le conosco e le ho qui  
in copia. Ma non giovano alla disamina  
del 1° febbraio. ~~Le~~ ~~per~~ ~~questo~~ ~~motivo~~ ~~preliminariamente~~  
Dobbiamo discutere ~~preliminariamente~~  
la questione della incompetenza e  
eccesso di potere della Commissione Centrale,  
questione insidiosa perché permette  
di manovrare senza entrare nel merito  
merito della questione, dove abbiamo  
cento volte ragione.

So vigilo molto le mosse degli avversari  
che sono - e lei mi capisce - potenti e  
senza scrupoli.

Con i migliori saluti

~~Permapath~~

Permapath	28548.80
Wavro	4006
Decisions	28592.88
	4006

4006